

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

OGGETTO: procedura per l'affidamento diretto del servizio di supporto, manutenzione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, per la durata di 36 mesi, di importo complessivo massimo pari a € 30.000,00 oltre iva e cassa previdenza, se dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76 del 2020 convertito con L. n. 120/2020 e art. 51 D. L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 – **Determina di revoca dell'aggiudicazione**
CIG 891180809D

Determina del 13 gennaio 2022

Il RUP/Direttore del Fondo Banche Assicurazioni,

premesse che

- con determina del 21/09/2021 il Direttore del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'acquisizione del servizio di supporto, manutenzione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni per la durata di 36 mesi mediante affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76 del 2020, convertito con L. n. 120/2020 e D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;
- il 21/09/2021 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Fondo, l'Avviso per l'Indagine di mercato per la presentazione di preventivi di spesa (di seguito, Avviso);
- al punto 3 dei "Requisiti per la partecipazione" l'Avviso prevedeva, relativamente alla capacità tecnica e professionale, che potevano partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in possesso dei seguenti requisiti minimi:

3. (capacità tecnica e professionale) possesso, a pena di esclusione, dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa:

3.1) Conoscenze certificate.

Possesso di specifiche conoscenze sia in ambito di sicurezza delle informazioni che di governance di servizi IT e, oltre ad aver conseguito una laurea, dovrà possedere almeno le seguenti certificazioni:

- Auditor ISO 9001;
- Auditor ISO 27001;
- Auditor ISO 22301;

3.2) Esperienze professionali documentabili.

Possesso delle seguenti esperienze professionali in ambito di sicurezza delle informazioni, governance di servizi IT e di consulenza presso Enti pubblici:

- Esperienza triennale come Auditor ISO 9001 o nella conduzione a certificazione di sistemi ISO 9001;
 - Esperienza quinquennale come Auditor ISO 27001 presso un Ente di certificazione accreditato da Accredia;
 - Esperienza di almeno 50 giorni negli ultimi 5 anni maturata nella conduzione di audit per ISO 27001;
 - Almeno due esperienze nella conduzione a Certificazione di sistemi di sicurezza delle informazioni;
 - Esperienza triennale in controllo o auditing di progetti IT erogati a Enti Pubblici o Amministrazioni pubbliche in genere.
- (il quinquennio di riferimento è quello antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo);
- l'Avviso aggiungeva che i requisiti di capacità tecnica e professionale **potevano essere dimostrati** attraverso l'indicazione di massimo 2 (due) risorse e le stesse dovevano essere le medesime impiegate per l'esecuzione del servizio;
 - anche l'art. 1 del Capitolato prevedeva che l'attività di supporto, oggetto del servizio, doveva essere svolta dalla/e risorsa/e (massimo 2 risorse) in possesso dei detti requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al punto 3 dell'Avviso;
 - in data 06/10/2021 alle ore 09,37 e, quindi, entro il termine del 06/10/2021, ore 15,00 previsto dall'Avviso, ha presentato offerta NIER Ingegneria S.p.A.;
 - non sono pervenute altre offerte;
 - NIER Ingegneria S.p.A. ha dichiarato di possedere i requisiti speciali di partecipazione ed ha indicato due risorse in possesso delle certificazioni e delle esperienze richieste nel punto 3 dell'Avviso: i sigg.ri [REDACTED] (DGUE di NIER Ingegneria S.p.A., pagg. 20 e 21, Parte IV "Criteri di selezione" lett. C "Capacità tecniche e professionali");
 - con determina del 15 dicembre 2021 il Direttore del Fondo ha aggiudicato il servizio a NIER Ingegneria S.p.A.;
 - il punto 3 della citata determina ha specificato che *"la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;
 - con missiva del 15 dicembre 2021, il RUP del Fondo ha richiesto all'operatore economico di comprovare, tramite produzione documentale, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale da parte delle due risorse offerte e di produrre l'ultimo cedolino paga o copia del contratto di lavoro subordinato;
 - la società ha riscontrato la citata richiesta con lettera del 22 dicembre 2021, inviando la documentazione a comprova delle certificazioni e delle esperienze possedute dalle due risorse, ma informando il Fondo che *"relativamente alle risorse offerte [REDACTED] non è possibile allegare l'ultimo cedolino paga o copia del contratto di lavoro subordinato poiché trattasi di lavoratori autonomi in quanto nell'avviso in oggetto non era richiesto o specificato che le risorse fossero inquadrare come lavoratori subordinati"*;
 - alla luce di tale affermazione, risulta che l'operatore economico non possiede i requisiti di partecipazione richiesti al punto 3 dell'Avviso inerenti alla capacità tecnica e professionale richiesta in

capo al partecipante e che lo stesso va escluso dalla partecipazione alla procedura, previa revoca della determina di aggiudicazione, per i seguenti

Motivi

È evidente, che NIER Ingegneria S.p.A. non vanta nel proprio organico e, quindi, nella propria organizzazione imprenditoriale una o due risorse in possesso della capacità tecnico professionale richiesta dall'Avviso e dal Capitolato. Infatti, l'operatore economico, riferendo che le risorse offerte non sono dipendenti ma lavoratori autonomi, ha preteso di spendere nella procedura una capacità tecnico professionale (e, dunque, un requisito di partecipazione) che in realtà è posseduta da lavoratori autonomi, cioè da soggetti estranei alla sua organizzazione imprenditoriale, senza ricorrere all'istituto dell'avvalimento. L'art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 consente che l'operatore economico, singolo o in RTI, per un determinato appalto possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), avvalendosi delle capacità di altri soggetti ed a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La medesima norma specifica, inoltre, che *“per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti (ndr. come nel caso della presente procedura), gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”*.

Conseguentemente, Nier Ingegneria avrebbe potuto partecipare alla procedura, anche non possedendo i requisiti tecnico - professionali richiesti, ma avvalendosi di quelli posseduti dai lavoratori autonomi Sigg.ri [REDACTED] se solo avesse fatto ricorso all'avvalimento - nelle forme e nelle modalità previste dalla norma in commento - e fatto eseguire il servizio a questi ultimi.

La necessità che Nier Ingegneria avrebbe dovuto utilizzare lo strumento dell'avvalimento è avvalorata anche dal DGUE dalla stessa compilato, laddove la nota n. 34, apposta alla sezione in cui sono riportati i due nominativi, così recita: *“Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C , devono essere compilati DGUE distinti”* (cfr. DGUE, pag. 20, Parte IV “Criteri di selezione” lett. C “Capacità tecniche e professionali”).

In definitiva, poiché i requisiti di partecipazione di capacità tecnico professionale richiesti dall'Avviso e dal Capitolato maturano in capo a persone fisiche - a tal proposito l'Avviso specificava che i requisiti di capacità tecnica e professionale **potevano essere dimostrati** attraverso l'indicazione di massimo 2 (due) risorse - queste ultime devono essere necessariamente soci o dipendenti dell'operatore economico partecipante affinché questi possa spenderli come propri. Ferma restando la possibilità di ricorso all'avvalimento ove il concorrente che non li possedeva, come nel caso di NIER Ingegneria, intendeva avvalersi di requisiti posseduti da altri.

Tutto ciò premesso, il RUP

Visti gli atti della procedura e la documentazione dell'offerente

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016

Vista la legge n. 241 del 1990

Determina

- la revoca della determina adottata il 15 dicembre 2021 dal Direttore di FBA con cui il servizio in oggetto è stato aggiudicato a NIER Ingegneria S.p.A. per quanto sopra esposto;
- conseguentemente, esclude NIER Ingegneria S.p.A. dalla procedura in oggetto per mancanza dei requisiti di partecipazione richiesti al punto 3 dell'Avviso;
- la chiusura della procedura in oggetto per mancanza di altre offerte;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Si comunichi.

Il RUP e Direttore del Fondo Banche Assicurazioni

Dott. Massimo Di Biagio

